

Chi e come deve pagare il debito. Dalle rate al ravvedimento: un mix di chance da valutare

Iva 2024, contribuenti alla cassa

Entro il 17/3 la prima chiamata per il versamento annuale

Il debito o credito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione annuale non va versato e non è rimborsabile se non supera 10 euro; se superiore, l'importo è dovuto o rimborsabile per intero

Pagina a cura
di **FRANCO RICCA**

Prima chiamata per il versamento annuale Iva per il 2024. Entro il 17 marzo, cadendo di domenica la scadenza di legge del 16 marzo, i contribuenti che, a chiusura del periodo d'imposta precedente, evidenziano un saldo a debito, devono provvedere al pagamento ai sensi dell'art. 6 del dpr n. 542 del 14 ottobre 1999. Secondo la stessa disposizione, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni, nei termini stabiliti dall'art. 17, comma 1, del dpr n. 435 del 7 dicembre 2001 per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando però l'importo dovuto degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Riguardo all'individuazione di tali termini, con risoluzione n. 73 del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate ha precisato che tutti i contribuenti, compresi quelli con esercizio non coincidente con l'anno solare, devono fare riferimento alla scadenza del 30 giugno. Coloro che si avvalgono di questa opportunità possono inoltre fruire del differimento di trenta giorni ai sensi dell'art. 17 citato, ed effettuare quindi il versamento del saldo Iva entro il 30 luglio, maggiorando l'imposta dovuta di un ulteriore 0,40%.

I soggetti che effettuano le liquidazioni e i versamenti trimestralmente su opzione devono applicare anche all'imposta dovuta risultante dalla dichia-

razione annuale, che include quella relativa alle operazioni dell'ultimo trimestre 2024, la maggiorazione dell'1%.

Ai sensi dell'art. 3 del dpr n. 126 del 16 aprile 2003, il debito o credito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione annuale non va versato e non è rimborsabile se non supera 10 euro; se superiore, l'importo è dovuto o rimborsabile per intero (fermo restando, per il rimborso, la sussistenza dei presupposti di legge). In pratica, tenendo conto della regola dell'arrotondamento, l'importo minimo da versare è di 11 euro.

Il versamento può essere effettuato mediante compensazione di eventuali crediti tributari e contributivi, secondo le disposizioni dell'art. 17 del dlgs n. 241 del 9 luglio 1997, entro il limite massimo di 2 milioni di euro per ciascun anno solare; da ricordare che in questo limite rientrano anche i rimborsi richiesti con procedura semplificata. In caso di compensazione parziale del debito Iva con crediti di altra natura, le maggiorazioni previste per il differimento del pagamento, delle quali si è detto prima, si applicano soltanto sull'importo effettivamente pagato.

L'art. 20 del dlgs n. 241/1997 prevede la possibilità di effettuare ratealmente il versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, compreso il saldo dell'Iva. In base a questa disposizione, come modificata dall'art. 8 del dlgs 8 gennaio 2024, n. 1, la somma dovuta può essere ripartita in un numero di rate mensili, di pari importo, liberamente determinato, purché il pagamento sia completato entro il mese di dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale. Le rate successive alla prima scadono il giorno sedici del mese e l'importo dovuto deve essere maggiorate degli interessi mensili nella misura dello 0,33% (la seconda rata sarà maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, e così via).

I contribuenti possono scegliere se rateizzare il versamento a partire dalla scaden-

za ordinaria del 16 marzo o da quella relativa al pagamento delle imposte sui redditi; nel secondo caso, la somma da rateizzare deve essere previamente aumentata delle maggiorazioni descritte prima.

L'importo da versare sulla base della dichiarazione va arrotondato all'unità di euro, salvo che non debba essere elaborato, come nell'ipotesi di rateazione, nel qual caso va invece arrotondato al centesimo di euro.

Violazioni e sanzioni. L'omesso versamento, anche della singola rata, nei termini di legge, è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del dlgs n. 471 del 18 dicembre 1997.

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in base alle modifiche apportate dal dlgs n. 87 del 14 giugno 2024, la misura della sanzione, commisurata all'ammontare dell'imposta non versata o versata in ritardo, è pari:


- allo 0,83% per ogni giorno di ritardo, fino al quattordicesimo
- al 12,5% se il versamento è eseguito fra il 15° e il 90° giorno dalla scadenza
- al 25% se il versamento è omesso, oppure è eseguito oltre 90 giorni dopo la scadenza.

La stessa disciplina si applica alle violazioni relative ai versamenti periodici o di acconto.

Le predette sanzioni sono riducibili in base alle disposizioni sul ravvedimento operoso contenute nell'articolo 13 del dlgs 472 del 18 dicembre 1997, qualora la violazione sia regolarizzata spontaneamente mediante pagamento contestuale: del tributo; degli interessi calcolati giornalmente al saggio legale (5% dal 1° gennaio 2023; 2,5% dal 1° gennaio 2024; 2% dal 1° gennaio 2025); della sanzione ridotta.

Più precisamente, in caso di regolarizzazione spontanea, la sanzione è ridotta:

- a un decimo se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla commissione della violazione
- a un nono se la regolarizza-



zione avviene oltre trenta giorni, ma entro novanta giorni dalla commissione della violazione

- a un ottavo se la regolarizzazione avviene oltre novanta giorni, ma entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione è stata commessa

- a un settimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine di cui al precedente trattino.

Si tralasciano le ipotesi di riduzione a un sesto e a un quinto in quanto non pertinenti rispetto alle violazioni in esame.

Esemplificando, se il versamento è effettuato con otto giorni di ritardo, si ha:

- sanzione edittale (0,83 x 8): 6,64% dell'imposta

- sanzione ridotta a un decimo in caso di ravvedimento: 0,66%; per ottenere tale riduzione il ravvedimento deve essere perfezionato, con il pagamento spontaneo dell'imposta, degli interessi e della sanzione, anche in giorni differenti, entro il termine di 30 giorni previsto dalla lettera a) dell'art. 13, dlgs n. 472/1997.

Cause ostative del ravvedimento. Il ravvedimento operoso delle violazioni sui versamenti non è consentito nel caso in cui sia stato notificato, in relazione a tali violazioni, un atto impositivo (accertamento, rettifica, avviso di liquidazione, avviso di irrogazione sanzione), oppure sia stata recapitata la comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis del dpr n. 26 ottobre 1972, n. 633. Sono invece irrilevanti le segnalazioni informative inviate dall'Agenzia ai sensi della legge n. 190 del 29 dicembre 2014

a seguito dell'elaborazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche, finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo.

Definizione bonaria. Anche al di fuori dell'istituto del ravvedimento operoso c'è la possibilità di ottenere uno sconto sulla sanzione. In base all'art. 2 del dlgs n. 462 del 18 dicembre 1997, se il contribuente paga le somme richieste dalle Entrate, a seguito della liquidazione della dichiarazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità (il precedente termine di trenta giorni è stato così modificato, con effetto dalle comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025, dall'art. 3 del dlgs n. 108 del 5 agosto 2024), e dunque prima dell'iscrizione a ruolo, la sanzione (pari al 30% dell'imposta per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e al 25% per quelle commesse dopo tale data) è ridotta a un terzo; in questo caso, inoltre, diversamente che nel ravvedimento operoso, le somme dovute potranno essere versate anche ratealmente secondo le disposizioni dell'art. 3-bis del citato dlgs n. 462/1997.

In caso di recapito della comunicazione telematica all'intermediario abilitato, il termine per la definizione bonaria è elevato a novanta giorni da tale recapito.

Inapplicabilità del cumulo giuridico. Secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione (es. ordinanza n. 19972 del 12 luglio 2023 sez. III civ.), alle violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione non è applicabi-

le l'istituto della continuazione disciplinato dall'art. 12, comma 2, del dlgs n. 472/1997.

La questione è stata ora risolta in via normativa: l'art. 12 del dlgs n. 472/1997, come modificato dal dlgs n. 87/2024, esclude infatti in ogni caso l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico alle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

Sanzioni penali. Ai sensi dell'art. 10-ter del dlgs n. 74 del 10 marzo 2000, come modificato dal dlgs n. 87/2024, costituisce reato il mancato versamento, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale per importo superiore a 250.000 euro; il reato non sussiste se alla predetta data il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'art. 3-bis del dlgs n. 462/97. In caso di decadenza della rateazione, ai sensi dell'art. 15-ter del dpr n. 602 del 29 settembre 1973, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo supera 75.000 euro.

Il reato in esame non è punibile, ai sensi dell'art. 13 del dlgs n. 74/2000, se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché del ravvedimento operoso.

— © Riproduzione riservata — ■

Termini per il saldo Iva 2024

Il versamento del saldo Iva del 2024, allo stato della normativa, può essere effettuato:

- entro il 17 marzo 2025, oppure
- entro il 30 giugno 2025 con la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, oppure
- entro il 30 luglio 2025 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%
- in rate mensili di pari importo, on omesso versamento oltre il mese di dicembre, a partire dal 17 marzo o, con le maggiorazioni, dal 30 giugno o 30 luglio 2025